



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

COSTITUZIONE VINCOLO VENTENNALE SUL FABBRICATO SITO IN VIA A. DI DIO ADIBITO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	<i>Nr. Progr.</i>	649
	<i>Data</i>	05/12/2016
	<i>Proposta</i>	670
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

Data 05/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
COSTITUZIONE VINCOLO VENTENNALE SUL FABBRICATO SITO IN VIA A. DI DIO
ADIBITO A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

Considerato che i Comuni di Busto Garolfo e Canegrate sono proprietari rispettivamente per la quota del 75% e 25% del fabbricato distinto al mapp. 443 del fg. 19 sito in Busto Garolfo Via A. Di Dio, adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27.12.2007 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, I° lotto, relativo alle opere di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio in comproprietà con il Comune di Canegrate, redatto dallo Studio di Progettazione ITACA S.p.A. con sede in Via Lanino Bernardino, 5, Milano, nella persona del Dott. Arch. Tomaso Guidicini, comportante un Quadro Economico di €. 600.000,00;

visto l'atto di Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 237 del 03.04.2009 con il quale, a seguito di espletamento di gara d'appalto venivano affidati definitivamente i lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale – I° lotto, all'Impresa PULITORI ED AFFINI S.P.A. con sede legale in via Grandi, 2 – 25125 Brescia, per un importo contrattuale di € 396.512,89 (compresi oneri sicurezza pari ad € 6.000,00) a seguito di ribasso del 16,491%;

Visto il D.D.U.O. 11 Febbraio 2010 n.1131, della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL N.9 del 01.03.2010 con il quale sono stati assegnati i contributi in conto capitale pari ad € 150.000,00 (successivamente rideterminato in €.120.508,79 per interventi strutturali in ambito sociale e socio-sanitario, in attuazione della D.G.R. n.5507 del 10 ottobre 2007, relativamente ai lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di Via A. Di Dio I° e II° lotto” a fronte di una spesa complessiva prevista pari ad €.1.000.000,00;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 194 del 14.03.2012, nonché il successivo atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 17.05.2012 di integrazione, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II° lotto” redatto dallo Studio di Progettazione ITACA S.p.A. comportante un quadro economico di €.400.000,00;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 495 del 01.08.2012 con il quale, a seguito di espletamento di gara d'appalto, è stato affidato il contratto pubblico per i lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II° lotto”, all'Impresa AL.MA Costruzioni Edili srl con sede legale in via Garibaldi n.1 – 20010 Pogliano Milanese e sede operativa in Via C. Correnti n.1/A – 20028 San Vittore Olona che ha offerto un ribasso del 33,25%, per un importo netto contrattuale di €.209.752,50 di cui €.202.252,50 per lavori ed €. 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per un totale di €.230.727,75;

Richiamati inoltre i seguenti atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP.:

- n. 220 del 13.03.2016 con il quale è stato approvato l'“Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo” redatto dal collaudatore dott. Ing. Giuseppe Paleari di Legnano pervenuto al protocollo comunale in data 16.02.2012 al n. 2490, controfirmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice dei lavori Pulitori ed Affini spa con sede in Via Grandi n.2 - 25125 Brescia, relativo ai lavori di “ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio” I° lotto”;
- n. 644 del 05.11.2014 con il quale è stato approvato l' “Atto unico di collaudo tecnico amministrativo” redatto dal collaudatore dott. ing. Giuseppe Paleari di Legnano pervenuto al protocollo comunale in data 27.05.2014 al n.7219, controfirmato senza riserve dalla Impresa appaltatrice dei lavori AL.MA Costruzioni Edili srl con sede legale in via Garibaldi n.1 – 20010 Pogliano Milanese e sede operativa in Via C. Correnti n.1/A – 20028 San Vittore Olona, relativo ai

lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II° lotto”;

Considerato che il sopracitato D.D.U.O. 11 Febbraio 2010 n.1131, impone agli Enti assegnatari del contributo, l’obbligo di costituire il vincolo di destinazione d’uso dei beni interessati, di non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e di non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori;

Rilevato che dall’atto unico di collaudo amministrativo approvato con il sopracitato atto determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 644 del 05.11.2014 si evince che l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio è avvenuta in data 24.12.2013;

Visto l’allegato schema di “Atto d’obbligo per vincolo di destinazione” finalizzato alla costituzione del vincolo di destinazione d’uso del fabbricato interessato, a Residenza Sanitaria Assistenziale, a non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e di non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori sopra richiamata;

Ritenuto di approvare il succitato atto d’obbligo al fine di inoltrare lo stesso alla Regione Lombardia quale adempimento necessario per l’erogazione a saldo del contributo concesso;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 1 del 08.01.2010 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 adottata in seduta del 27 aprile 2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.82 in data 05 Luglio 2016 ad oggetto: “Approvazione PEG 2016”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati, lo schema di “Atto d’obbligo per vincolo di destinazione” finalizzato alla costituzione del vincolo di destinazione d’uso del fabbricato interessato a Residenza Sanitaria Assistenziale, a non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e di non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, sul fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di Via A. Di Dio;
2. Di dare atto che il Responsabile dell’Area LL.PP. provvederà alla sottoscrizione dell’atto di cui al sub 1) unitamente e solidalmente con il Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Canegrate;
3. Di trasmettere il presente atto alla Regione Lombardia D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale ed al Comune di Canegrate;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l’arch. Giuseppe Sanguedolce;

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegato:

- Atto Unilaterale d'obbligo per vincolo di destinazione immobile



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Atto Unilaterale d'obbligo per vincolo di destinazione immobile

Il Comune di Busto Garolfo, con sede in Piazza Diaz n.1, P.I. 00873100150 qui rappresentato dall'Arch. Giuseppe SANGUEDOLCE, nato a Pettineo (ME) il 21.03.1961, domiciliato per la carica nello stesso Comune, nella sua qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. del suddetto Comune, in forza del decreto sindacale n. 1 dell'8.01.2010 ed ai sensi dell'art.107 del d.lgs nr.267/2000;

e

Il Comune di Canegrate con sede in Via Manzoni n. 1, P.I. 00835500158 qui rappresentato da....., nato a il....., domiciliato per la carica nello stesso Comune, nella sua qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. del suddetto Comune, in forza del decreto sindacale n. ...del... ed ai sensi dell'art.107 del d.lgs nr.267/2000;

Premesso che:

- I Comuni di Busto Garolfo e Canegrate sono proprietari rispettivamente per la quota del 75% e 25% del fabbricato distinto al mapp. 443 del fg. 19 sito in Busto Garolfo Via A. Di Dio, adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27.12.2007 è stato approvato il progetto esecutivo, I° lotto, relativo alle opere di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio in comproprietà con il Comune di Canegrate, comportante un Quadro Economico di €. 600.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 237 del 03.04.2009 venivano affidati definitivamente i lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale – I lotto, per un importo contrattuale di € 396.512,89 (compresi oneri sicurezza pari ad € 6.000,00);
- con il D.D.U.O. 11 Febbraio 2010 n.1131, della Regione Lombardia, pubblicato sul BURL N.9 del 01.03.2010 è stato assegnato il contributo in conto capitale pari ad € 150.000,00 (successivamente rideterminato in €.120.508,79) per interventi strutturali in ambito sociale e socio-sanitario, in attuazione della D.G.R. n.5507 del 10 ottobre 2007, relativamente ai lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di Via A. Di Dio I° e II° lotto” a fronte di una spesa complessiva prevista pari ad €.1.000.000,00;
- con atto di determinazione n. 194 del 14.03.2012, e successivo atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 17.05.2012 di integrazione, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II° lotto” comportante un quadro economico di €.400.000,00;
- con atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 495 del 01.08.2012 è stato affidato il contratto pubblico per i lavori di “Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II lotto”, per un importo netto contrattuale di €.209.752,50 compresi oneri della sicurezza pari ad €. 7.500,00;
- con il sopracitato D.D.U.O. 11 Febbraio 2010 n.1131, si imponeva agli Enti assegnatari del contributo, l'obbligo di costituire il vincolo di destinazione d'uso dei beni interessati, di non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e di non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- con i seguenti atti di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP.:
n. 220 del 13.03.2016 è stato approvato l'“Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo” relativo ai lavori di “ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio” I° lotto”;



n. 644 del 05.11.2014 è stato approvato l' "Atto unico di collaudo tecnico amministrativo" relativo ai lavori di "Ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale di via A. di Dio II° lotto";

- dall'atto unico di collaudo amministrativo approvato con il sopracitato atto determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 644 del 05.11.2014 si evince che l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale sito in via A. di Dio è avvenuta in data 24.12.2013;
- con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Busto Garolfo nr.... del e con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Canegrate nr.....del.....è stato disposto da entrambi i Comuni di procedere con apposito atto unilaterale d'obbligo con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, all'apposizione del vincolo di destinazione ed inalienabilità del predetto immobile così come richiesto dalla Regione Lombardia con il predetto atto di concessione del contributo economico di finanziamento dei lavori realizzati sul predetto immobile di proprietà di entrambi i Comuni.

Tutto ciò premesso gli enti come sopra rappresentati, con il presente atto si obbligano:

- a mantenere il vincolo di destinazione di Residenza Sanitaria Assistenziale, sul fabbricato distinto al mapp.443 del fg. 19 sito In Via A. Di Dio, interessato dai lavori di ristrutturazione oggetto del contributo in conto capitale per interventi strutturali in ambito sociale e socio-sanitario, in attuazione della D.G.R. n.5507 del 10 ottobre 2007, di cui al D.D.U.O. 11 Febbraio 2010 n.1131, della Regione Lombardia pubblicato sul BURL N.9 del 01.03.2010 per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori in premessa richiamata;
- a non alienare la proprietà del bene oggetto di finanziamento e di non cedere a soggetti terzi, pubblici o privati, i diritti reali di godimento sul bene stesso per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di ultimazione dei lavori in premessa richiamata.

Busto Garolfo.....

per il Comune di Busto Garolfo

.....

Per il Comune di Canegrate

.....

AUTENTICAZIONE DI FIRMA